

Il Presidente, dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l'appello, propone ai Consiglieri di unificare la discussione dei punti 2-3-4 dell'ordine del giorno essendo gli stessi correlati e, conseguentemente, procedere con separate votazioni all'approvazione dei singoli argomenti

Il Consiglio Comunale, prende atto di quanto comunicato il Presidente, ed unanimemente condivide la proposta dello stesso formulata.

Propone, altresì, di effettuare un minuto

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

Il Sindaco da lettura del suo intervento nel testo che segue:

“Iniziamo a trattare i tre successivi punti posti all'ordine del giorno dal documento unico di programmazione degli enti locali: (DUP).

Come sapete entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La seduta odierna rappresenta una tappa più che obbligatoria per la nostra Amministrazione.

Gli obblighi imposti dal legislatore sono 2: “la verifica dello stato degli equilibri dell'Ente e l'adeguamento delle previsioni del piano di riequilibrio pluriennale alle nuove norme in materia”.

Per quanto riguarda il primo punto, dobbiamo continuare a prendere atto che il bilancio dell'Ente è in sofferenza. I trasferimenti erariali si sono ridotti drasticamente, e di converso gli oneri sono drasticamente aumentati.

La carenza strutturale ci costringe a tenere le casse permanentemente in anticipazione di liquidità, con l'aggravio di spesa per interessi; la situazione poco rosea delle finanze dei cittadini fa arrancare di parecchio gli introiti per entrate proprie. Per questo motivo siamo ricorsi alla esazione coattiva tramite un'azienda privata.

A ciò si aggiunge l'alto indice di rigidità della spesa per mutui e spese del personale.

Quando sono stati contratti i mutui che oggi gravano sul bilancio dell'Ente i trasferimenti erariali erano esattamente il triplo di quelli che sono oggi, e la pressione fiscale per i cittadini era decisamente inferiore. Il Comune ha potuto contare inoltre su sussidi provinciali e regionali **che** oggi non ci sono più, pertanto la spesa corrente è a totale carico dell'Ente.

C'è comunque la consolazione che non abbiamo ridotto i servizi; stiamo continuando a garantire la mensa scolastica e il trasporto, anche la raccolta dei rifiuti procede bene, pur con qualche disagio, che non dipende dalla nostra volontà o disattenzione. Da non sottovalutare che, stiamo comunque realizzando importanti lavori pubblici a totale contribuzione esterna.

Purtroppo oggi il Governo nazionale ci lancia una tegola ancora più pesante: la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La norma dichiarata incostituzionale contemplava la facoltà per gli Enti Locali che avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, o ne avevano conseguito l'approvazione ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014 e non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'art. 243-bis comma 8, lett. e) , limitatamente ai residui antecedenti al 1°

gennaio 2015 e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 2 aprile 2015.

Con l'abrogazione di quest'ultimo siamo costretti a ridurre il tempo di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, lettere da a) ad e), del D. Lgs. n. 118/2011, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 888, della Legge n. 205/2017, in 15 anni anziché in trenta. Questo significa che i margini di manovra dell'Ente si riducono drasticamente.

A questo punto la strada principale da percorrere, per come indicato anche nelle tabelle che andremo ad approvare e che sostituiscono quelle già approvate nel 2017 è la realizzazione monetaria del patrimonio disponibile dell'Ente. Entro quest'anno dovranno indispensabilmente partire le procedure per la dismissione di quanto è possibile.

Il risanamento pertanto si allontana, diventa più faticoso, ma certamente non irraggiungibile.

Con la delibera di cui al punto 4 all'ordine del giorno si accerta che sulla base delle valutazioni e delle analisi effettuate con la deliberazione di cui al punto 3, la situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza e di cassa non risolvibile con mezzi ordinari e che occorrerà di conseguenza adeguare, con successiva deliberazione il piano di riequilibrio finanziario approvato con delibera Consiliare n. 54 del 26/09/2017".

Il consigliere Chiodo Michele, dopo aver ribadito che non intende approfondire la discussione con elementi tecnici su delibere che riguardano il bilancio, in quanto la ritiene sterile, preliminarmente rappresenta che nella presente seduta vengono trattati argomenti per i quali, in precedenza, aveva fatto rilevare aspetti tecnici-contabili. Per quanto riguarda il DUP 2020/2022, trattasi di documento programmatico e quindi di carattere politico, mentre la salvaguardia 2019 presenta uno squilibrio, evidenza che l'argomento più importante è la rimodulazione del piano di riequilibrio. Preliminarmente esprime le sue perplessità sulla relazione del Sindaco, ricordando che in sede di approvazione del piano di riequilibrio nel 2017 l'Amministrazione aveva garantito la definitività del deficit e la possibilità di ripianarlo sicuramente entro il termine della legislatura; con la proposta odierna, invece si amplia l'importo del disavanzo e il termine di ripiano. Fa rilevare la poca chiarezza delle tabelle allegate ed eccepisce la pertinenza della scelta di rimodulare il piano alla luce della citata decisione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie. Eccepisce, inoltre, la pertinenza dell'ennesima rimodulazione del piano, pur ammettendo che è possibile, secondo le recenti pronunce della Corte. Ribadisce, in primis, da cittadino e poi da amministratore che per la stesura del piano e le conseguenti rimodulazioni, vista la delicatezza della materia l'Amministrazione dovrebbe avviare un approccio maggiormente qualificato, facendosi supportare da esperti di maggiore livello, anche Universitario. Evidenzia che le rimodulazioni dei piani sono previste in via del tutto eccezionale. Conclude il suo intervento portando all'attenzione del Consiglio la Sentenza favorevole all'Ente nell'ambito del procedimento Comune vs Palazzo Lionello, che potrà fare rientrare nelle casse dell'Ente le somme che sono state già pagate per effetto della procedura esecutiva attivata sulla Sentenza di primo grado. Ribadendo la buona scelta dell'avvocato difensore, eccepisce che sarebbe stato opportuno e necessario temporeggiare, in tale pagamento, sebbene sotto procedura espropriativa di un immobile dell'Ente, e attendere la definitività del processo, per non esporre il Comune in ulteriori aggravii economici e di cassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

Richiamato, inoltre, l'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 17/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato presentato al Consiglio Comunale il D.U.P. 2020/2022;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciati dai responsabili di servizio ed il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti n. 7 del 26/07/2019;

Con voti espressi per alzata di mano, n. 9 favorevoli e n. 1 contrario: Chiodo Michele;

DELIBERA

- 1)** La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2)** Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale.
- 3)** Di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione Trasparente, Sezione bilanci.
- 4)** Di dichiarare, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, n. 9 favorevoli e n. 1 astentuo: Chiodo Michele, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **31/07/2019**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 05/08/2019 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/08/2019 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **05/08/2019**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI